




SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA



## Emendamenti al Progetto di Legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile”

### Emendamento modificativo dell'articolo 1 del PDL

L'articolo 1 del PDL è così modificato:

#### Articolo 1

*(Leasing e patto marciano)*

1. Il comma 1 dell'articolo 148 della **Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche LISF** è così sostituito:

*“1. Qualora un soggetto autorizzato acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di utilizzatori che avrebbero diritto a procedere direttamente all'acquisto degli stessi beni senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII, tale autorizzazione non è necessaria neppure per il soggetto concedente. L'autorizzazione del Consiglio dei XII non è parimenti necessaria:*

- a) nei casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante non sarebbe, a propria volta, tenuto a richiedere l'autorizzazione del Consiglio dei XII laddove intendesse acquistare direttamente quell'immobile;*
- b) nei casi di trasferimento di proprietà a favore di altro concedente, quando l'utilizzatore rimane il medesimo;*
- c) nei casi di trasferimento a soggetti vigilati oppure a società da questi controllate in esecuzione di atti contenenti il patto marciano.*

*Sono fatte salve le disposizioni speciali per l'acquisto di fabbricati che derogano alle disposizioni generali.”.*

### Emendamento modificativo dell'articolo 2 del PDL

L'articolo 2 del PDL è così modificato:

#### Articolo 2

*(Nomina del perito incaricato della stima, adempimenti pubblicitari ed escussione dei beni oggetto di patto marciano)*

1. Il patto marciano ~~può essere~~ **va** stipulato per atto pubblico. **Il patto marciano può essere stipulato congiuntamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.** ~~e, per i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

~~legge, in sede di modificazione successiva delle condizioni contrattuali nella forma dell'atto pubblico.~~

2. **Il bene oggetto di trasferimento con il patto marciano può essere di proprietà del debitore o di un terzo.**
3. Il trasferimento del bene può avvenire anche in favore di una società controllata dal creditore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed autorizzata ~~ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali~~ **all'esercizio di attività immobiliare**. La società controllata, che è parte necessaria del contratto, riceve il bene ai soli effetti dell'adempimento alle obbligazioni del patto marciano.
4. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene trasferito, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito alla data di determinazione del debito finale.
5. Le parti stabiliscono contrattualmente la gravità dell'inadempimento che realizza la condizione contenuta nel patto, che in ogni caso, nei contratti di durata non può essere inferiore ad un tempo pari:
  - 1) a un anno dalla scadenza, anche di una sola rata, in caso di rimborso di rate periodiche;
  - 2) a un anno dalla scadenza del rimborso del capitale previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti rateali.Qualora alla data di scadenza della prima delle rate non pagate, il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'ottantacinque per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento, ~~per ciascun caso,~~ è raddoppiato.
6. Al verificarsi dell'inadempimento di cui al ~~presente~~ comma **precedente**, il creditore intima al debitore di adempiere al pagamento del proprio debito, assegnandogli trenta giorni di tempo, avvertendolo che, persistendo l'inadempimento, la condizione sospensiva si ha per avverata e il contratto di vendita diviene efficace. L'intimazione all'adempimento e l'avveramento della condizione sono comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
7. Il patto marciano, se convenuto in relazione ad immobili adibiti, al momento della stipula, ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, è soggetto, qualora la condizione persista al verificarsi dell'inadempimento, a termini triplicati rispetto a quelli indicati al ~~presente~~ comma 5. Inoltre, esclusivamente in tal caso, qualora il valore di stima sia inferiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese e dei costi del trasferimento, il debitore si intenderà comunque libero dalla sua obbligazione verso il creditore una volta perfezionato il trasferimento e riconsegnato il bene. ~~Per tale differenza, restano ferme ed impregiudicate le garanzie prestato dai terzi ed i diritti di regresso di questi ultimi.~~
8. Al verificarsi dell'inadempimento, quando le parti non abbiano incaricato consensualmente il perito per la stima del bene oggetto del patto marciano, esso viene nominato dal Commissario della Legge su istanza della parte interessata. Il perito, laddove oggetto del patto sia un bene immobile, va preferibilmente scelto tra coloro che sono iscritti all'Albo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino o nel Registro tenuto dal Collegio Geometri e Tecnici laureati di primo livello della Repubblica di San Marino. Il perito svolge l'incarico in contraddittorio con gli aventi diritto, ai quali, prima dell'inizio delle operazioni, il Commissario della Legge assegna un termine di quindici giorni per la nomina di un consulente tecnico di parte che possa partecipare alle operazioni e formulare quesiti e osservazioni.

9. Qualora, **successivamente alla trascrizione della vendita con patto marciano**, il bene trasferito con il patto marciano venga sottoposto ad esecuzione forzata **da parte di terzi**, l'acquirente garantito dal patto marciano deve essere interpellato al fine di verificare se sussista inadempimento mediante l'assegnazione di un termine di venti giorni, all'esito del quale:
- a) se non sussiste inadempimento alle obbligazioni garantite, il creditore **terzo** che ha promosso l'azione esecutiva ha il diritto di procedere alla vendita del bene, e, in caso di aggiudicazione, l'acquirente garantito dal patto marciano ha diritto di soddisfare le sue ragioni sulla quota parte del ricavato secondo gli ordinari criteri di ripartizione del ~~ricavato~~. A tal fine, la somma, sottoposta a vincolo giudiziario, è depositata su ~~un~~ apposito conto corrente intestato alla Cancelleria;
  - b) se vi è inadempimento del debitore, ma il l'acquirente garantito dal patto marciano, non dichiara di volersi avvalere del patto marciano, questi partecipa alla ripartizione del ricavato dalla vendita secondo gli ordinari criteri di ripartizione; **la dichiarazione di non volersi avvalere del patto marciano è resa dal creditore garantito anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto a favore di una società controllata;**
  - c) se, infine, a fronte dell'inadempimento, l'acquirente garantito dal patto marciano, in applicazione del patto marciano, dichiara l'avveramento della condizione, il Commissario della Legge fissa il termine entro il quale il creditore stesso deve depositare, presso la Cancelleria, una somma non inferiore alle spese di esecuzione **sostenute dal procedente** e pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito, e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello del creditore procedente. La distribuzione della somma ricavata avviene in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
10. Il disposto del comma precedente si applica, in quanto compatibile, anche quando il bene oggetto del patto marciano è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche.
11. Quando successivamente alla trascrizione della vendita con patto marciano, sopravviene l'apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore o del terzo datore del bene, il creditore beneficiario del patto, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al Commissario della Legge perché, sentito il procuratore della procedura, provveda a norma del comma **96**, in quanto compatibile.
12. Il credito garantito dal trasferimento con patto marciano ai fini della graduazione assume lo stesso grado dell'ipoteca.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

13. ~~Nell'applicazione dell'imposta di registro, si applicano al~~ **Al patto marciano si applicano** le disposizioni vigenti in materia di negozi sottoposti a condizione sospensiva **e quindi anche con riguardo all'applicazione dell'imposta di registro e alle formalità previste per le trascrizioni, gli annotamenti e le volture.**

**Emendamento modificativo dell'articolo 3 del PDL**

L'articolo 3 del PDL è così modificato:

**Articolo 3**

*(Formalità di trascrizione ed annotamento della vendita cui è apposto il patto marciano)*

1. Nel caso in cui il bene oggetto del contratto sia un bene immobile, un bene mobile registrato o altro bene la cui circolazione è sottoposta alle formalità di pubblicità dichiarativa le parti devono far risultare nell'apposito registro l'esistenza del contratto sospensivamente condizionato **secondo le norme vigenti.**
2. Per quanto riguarda i beni immobili ~~a margine della~~ **nella nota di** trascrizione **è indicata della vendita deve essere annotati:** a) l'esistenza della ~~la~~ condizione sospensiva; ~~con~~ b) l'importo **e la durata** dell'obbligazione.
3. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita ~~la parte più diligente provvede, nelle forme di legge, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.~~ **o dalla propria rinuncia ad avvalersi del patto marciano, il creditore è tenuto a prestare il consenso per l'annotamento del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva e della rinuncia. Il titolo è costituito da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Costituisce titolo anche l'eventuale decreto del Commissario della Legge.**
4. **Ricorrendo i casi di cui al comma 9 dell'articolo 2, l'acquisto da parte di soggetto terzo è trascritto contro il debitore o terzo datore del bene e contro il creditore garantito o la società controllata acquirente.**

**Emendamento modificativo dell'articolo 4 del PDL**

L'articolo 4 del PDL è così modificato:

**Articolo 4**

*(Revocatoria semplificata)*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

1. Il creditore, **munito di titolo esecutivo, infruttuosamente escusso**, che sia pregiudicato da un atto di alienazione del debitore **successivo al sorgere del credito**, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, compiuto a titolo gratuito ~~successivamente al sorgere del credito~~, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, annotando il decreto di pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
2. Il creditore promuove l'azione esecutiva contro il destinatario dell'alienazione e contro il debitore.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a esecuzione e ogni altro interessato dall'alienazione possono proporre le opposizioni all'esecuzione contestando la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma oppure contestando la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
4. Le opposizioni di cui al comma precedente possono essere proposte entro ~~dieci~~ **trenta** giorni dal pignoramento. Il giudice, integrato il contraddittorio sull'opposizione, assegna all'opponente il termine di dieci giorni correnti per indicare le prove a sostegno. Una volta assunti tutti i mezzi di prova ammessi, il giudice assegna al creditore opposto il termine di dieci giorni correnti per la controprova. Esaurita l'assunzione dei mezzi di controprova, il giudice assegna alle parti il termine comune di dieci giorni correnti per il deposito delle memorie conclusive, decorso il quale il fascicolo è trattenuto per la decisione con sentenza che deve essere depositata entro i successivi venti giorni. L'eventuale appello non sospende l'esecuzione, salvo che sia disposta dal Giudice d'Appello per i motivi di cui all'art. 19 *bis*, comma 1, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche.

**Emendamento modificativo dell'articolo 5 del PDL**

L'articolo 5 del PDL è così modificato:

**Articolo 5**  
*(Procedura sommaria documentale)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche ~~ed integrazioni~~ è così sostituito:  
*"La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici e autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti:*
  - cambiali e tratte accettate, scadute;
  - assegni insoluti;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
- estratti di scritture contabili di enti pubblici e di Aziende di Stato, relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi”.

2. Il comma 1 dell'articolo 30 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 è così sostituito:

*“1. La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII, paragrafo 154, del Libro II delle Leges Statutae e dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modificazioni, si applica, oltre che sulla base dei documenti indicati nel predetto articolo 1 della Legge n.55/1994, anche sulla base di estratti dai quali emerga l'importo del credito azionato formati da imprese che svolgono una o più attività riservate previste dall'allegato 1 della legge 17 novembre 2005 n. 165 ovvero da loro cessionarie, **quando incluse le società veicolo di cartolarizzazioni finanziarie**, con attestazione di conformità alle scritture contabili apposta per iscritto da parte del legale rappresentante o dell'amministratore delegato o del direttore generale.”.*

**Emendamento modificativo dell'articolo 6 del PDL**

L'articolo 6 del PDL è così modificato:

**Articolo 6**

*(Integrazioni in materia di titoli per l'iscrizione di ipoteca giudiziale)*

1. Dopo il punto n. 3) dell'articolo 37 della Legge Ipotecaria n. 16 marzo 1854 sono aggiunti i seguenti punti:
  - “4. Dal **copia conforme** del documento posto a fondamento della procedura sommaria documentale di cui al Libro II, Rubrica VII, paragrafo 154, delle Leges Statutae, cui devono essere allegati **in copia conforme** l'atto introduttivo della procedura, il decreto con cui il Commissario della Legge assegna il termine di cui alla suddetta rubrica, munito dell'attestazione del Cancelliere di assenza di opposizioni;*
  - 5. Dai decreti contenenti gli ordini di pagamento emessi ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985 n. 63”.*
2. Come per gli altri atti di cui all'articolo 37 della Legge Ipotecaria, l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche procede alle formalità di iscrizione su richiesta del creditore per le somme portate dal titolo oltre agli interessi ~~ealeolati~~ **indicati nel documento** dal creditore.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**Emendamento modificativo dell'articolo 8 del PDL**

L'articolo 8 del PDL è così modificato:

**Articolo 8**

*(Effetti della cessazione del mandato alle liti dell'avvocato sul domicilio della parte)*

1. L'articolo 2, punto 8.3, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche ~~ed integrazioni~~ è così sostituito:  
“- 8.3 - La procura può essere sempre revocata all'Avvocato ed egli può sempre rinunciarvi. L'elezione di domicilio della parte assistita presso il procuratore il cui mandato sia cessato, tuttavia, permane sino alla costituzione in atti di un nuovo difensore ovvero sino a che non sia spirato il termine assegnato dal giudice per la sua sostituzione. Qualora, a seguito della cessazione del mandato difensivo, risulti impossibile notificare il decreto di assegnazione del termine per la sostituzione del difensore o la sentenza presso l'ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte, trascorso il termine di ~~sessanta~~ **trenta** giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata validamente mediante affissione ad valvas Palatii. **Tutti i termini rimangono sospesi per il tempo necessario all'invio e alla ricezione della comunicazione di mancato ricevimento della notifica e fino allo spirare del termine successivo all'affissione ad valvas Palatii.**”
2. ~~All'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55, il punto 8.0 è così sostituito :~~  
**L'articolo 2, punto 8.0, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche è così sostituito:**  
“- 8.0 - Le parti costitutesi in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte personalmente. L'elezione di domicilio permane nel corso di tutto il procedimento di primo grado, di appello e di terza istanza sino alla cessazione dei suoi effetti come regolati al seguente comma 8.3.”.

**Emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis al PDL**

Dopo l'articolo 8 del PDL è introdotto il seguente articolo 8-bis:

**Articolo 8-bis**

*(Ricerca di beni da pignorare)*

**Dopo all'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:**

**“Articolo 17-bis**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

*(Ricerca di beni da pignorare)*

1. A seguito dell'autorizzata estrazione del mandato esecutivo e su istanza del creditore, qualora il debitore non provveda a corrispondere quanto dovuto nel termine assegnato, il Commissario della Legge autorizza la ricerca dei beni da pignorare ai sensi del presente articolo.

2. Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il creditore, anche per il tramite del proprio difensore, può chiedere una visura della situazione economico-patrimoniale del debitore al Servizio di Esattoria della Banca Centrale che dovrà almeno contenere le informazioni di seguito elencate. La richiesta al Servizio Esattoria avverrà attraverso la consegna del decreto del Commissario della Legge dal quale si evincano il nome e il cognome del debitore, codice iss e coe allo stesso riferiti:

- a) l'esistenza di pensioni;
- b) i beni immobili di proprietà;
- c) i beni mobili registrati di proprietà;
- d) quote societarie intestate, titolarità di ditte individuali, incarichi amministrativi ricoperti in imprese e società sammarinesi;
- e) esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

3. Il Servizio Esattoria consegna al creditore un documento dal quale si evincano i risultati della visura eseguita. La fornitura del servizio da parte del Servizio Esattoria avverrà previo pagamento delle spese per il servizio che saranno definite e aggiornate dalla Banca Centrale e pubblicate sul sito web della stessa.

4. Una volta intervenuto il deposito in atti della visura, su istanza del creditore e conseguente autorizzazione del Commissario della Legge, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni o crediti indicati dal creditore medesimo, nel rispetto dei criteri generali vigenti.

5. A seguito di verbale negativo per mancato rinvenimento di uno o più beni, su istanza del creditore, il Commissario della Legge intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trovano gli stessi e di collaborare per l'esecuzione dell'incombente, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione sono punite a norma dell'articolo 384 del Codice Penale.

6. Qualora l'accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o beni di proprietà di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio al debitore e al terzo l'accertamento, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, nonché l'intimazione al terzo di non disporre dei beni o delle somme dovute. L'accertamento di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, con i soli dati necessari.”.

**Emendamento modificativo dell'articolo 9 del PDL**

L'articolo 9 del PDL è così modificato:

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino

T +378 (0549) 883090

segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**Articolo 9**

*(Annotamento del pignoramento immobiliare)*

1. All'articolo 6 della Legge 29 ottobre 1981 n. 87 è aggiunto il seguente comma finale:  
*“Possono altresì essere annotati su istanza del creditore, **indicante i dati catastali atti all'individuazione dell'immobile oggetto di pignoramento**, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo i decreti che autorizzano il pignoramento immobiliare”.*

**Emendamento modificativo della rubrica dell'articolo 10 del PDL**

La rubrica dell'articolo 10 del PDL è così modificata:

**Articolo 10**

*(Mezzi di espropriazione ~~Limiti di pignorabilità~~)*

**Emendamento modificativo dell'articolo 11 del PDL**

L'articolo 11 del PDL è così modificato:

**Articolo 11**

*(Vendita dei beni sottoposti ad esecuzione forzata)*

1. Il Giudice può delegare le vendite all'asta al Servizio di Esattoria secondo le modalità indicate dalla Legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita, la remunerazione del servizio svolto e ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione del Servizio di Esattoria di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritto tra il Tribunale e il gestore del Servizio di Esattoria entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. ~~All'articolo 11 nono comma dell'articolo 26, nono comma, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma è così sostituito:~~  
*“Qualora i beni pignorati siano di valore non superiore ad euro 50.000,00, il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l'assegnazione dei beni al creditore, senza l'obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi.*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

3. Dopo il nono comma dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:

*“9-bis. Nelle procedure esecutive e nelle procedure di distractio, il creditore procedente e i soggetti legittimamente intervenuti possono chiedere in via diretta l'assegnazione a proprio favore o a favore di società controllata del bene pignorato o soggetto a distrazione ipotecaria qualora il primo tentativo di vendita vada deserto. L'istanza di assegnazione va presentata dal creditore unitamente all'istanza di vendita e verrà resa nota ai terzi con la pubblicazione della stessa nei bandi di vendita. In ogni caso il termine massimo di deposito dell'istanza è di dieci giorni antecedenti alla vendita e va comunque resa nota ai terzi con la pubblicazione ad valvas.*

*9-ter. L'istanza di assegnazione deve contenere:*

- (i) l'indicazione dei titoli esecutivi e/o dei crediti ipotecari in relazione ai quali essa viene formulata;*
- (ii) l'indicazione del valore di assegnazione e, segnatamente, l'offerta di pagamento di un prezzo di assegnazione che deve essere, al contempo: a) non inferiore al valore dei crediti aventi diritto di prelazione rispetto a quelli dell'offerente di cui al precedente punto (i) e che facciano capo a soggetti intervenuti nella procedura; b) non inferiore al valore di stima stabilito dal perito;*
- (iii) se nella procedura esecutiva non risulti intervenuto alcuno dei creditori titolari di iscrizioni o trascrizione sull'immobile né altri creditori oltre al procedente, l'indicazione del valore di assegnazione consistente nell'offerta di pagamento di un conguaglio in denaro pari alla eventuale positiva differenza tra il valore di stima dell'immobile ed il valore dei suoi crediti come indicati al precedente punto (i).*

*9-quater. All'udienza fissata per la vendita, il Commissario della Legge, verificata la mancanza di valide offerte, provvede sulle istanze di assegnazione. In ipotesi di pluralità di istanze, il Commissario della Legge privilegia l'istanza di assegnazione depositata con riferimento al maggior valore di assegnazione o, a parità di tale valore, al credito assistito dal privilegio di grado poziore o, in mancanza, l'istanza depositata in data anteriore.*

*9-quinquies. Alla stessa udienza fissata per la vendita, il Commissario della Legge, ove occorra, fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, l'istante deve versare, a seconda dei casi, il prezzo o il conguaglio e dispone il trasferimento del bene ad avvenuto versamento del prezzo o del conguaglio e la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie e di ogni altro privilegio.*

*9-sexies. La somma incassata con la procedura di vendita o a seguito dell'assegnazione sarà depositata su apposito conto corrente intestato alla Cancelleria e sarà utilizzata per il pagamento dei crediti secondo gli ordinari criteri di ripartizione, e, nel rispetto degli stessi criteri, per i titolari di privilegi, iscrizioni e per altri gravami pendenti sul bene per i quali non sussistevano inadempimenti rispetto alle rispettive obbligazioni garantite, per la parte residua di ciascun credito, tale somma sarà sottoposta a vincolo giudiziario fino alla scadenza del rispettivo credito. Spirato quest'ultimo termine, a seguito del deposito di idonea attestazione del creditore e del debitore circa l'adempimento o meno*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

*dell'obbligazione garantita, il Commissario della Legge dispone il completamento della ripartizione su tale somma residua.*

*9-septies. Nel caso in cui il valore di stima sia superiore ai crediti intervenuti nella procedura, il Commissario della Legge dispone che la differenza sia corrisposta al debitore. Sia la vendita che l'assegnazione producono effetti purgativi di ogni gravame o privilegio o iscrizione pregiudizievole inerenti il bene stesso.”.*

**Emendamento modificativo dell'articolo 12 del PDL**

L'articolo 12 del PDL è così modificato:

**Articolo 12**  
*(Garanzie)*

1. Nelle operazioni di fusione, scissione o di cessioni di attivi e passivi, le garanzie che assistono i rapporti giuridici facenti parte del patrimonio delle società che vi partecipano, non si estinguono, anche se prestate tra le società partecipanti a tali operazioni, fatta eccezione per il caso in cui, per effetto di tali operazioni, si determini l'estinzione del rapporto **principale** garantito.

**Emendamento modificativo dell'articolo 13 del PDL**

L'articolo 13 del PDL è così modificato:

**Articolo 13**  
*(Norme procedurali in materia di morosità del locatario)*

L'art. 22 della Legge 20 febbraio 1991 n.26 e successive modifiche, è modificato come segue:

*“1. In caso di morosità, alla prima udienza della causa per la risoluzione del contratto, il Commissario della Legge, se richiesto, può concedere al locatario un termine per sanarla non superiore a novanta giorni, ~~previa dichiarazione da parte del locatore di aver ricevuto idonee garanzie che giustifichino la concessione del termine.~~*

*~~2. In mancanza della dichiarazione di cui al primo comma, il Commissario della Legge concede al locatario un termine ridotto pari a trenta giorni.~~*

*32. Il pagamento dei canoni arretrati, degli oneri accessori, degli interessi legali e delle spese processuali, impedisce la risoluzione.*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm





SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

*43. Il termine di cui al primo comma non può essere concesso allo stesso locatario più di una volta nel corso di un biennio.”*

*4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il verbale di cui allo stesso comma, nei limiti dell'importo del credito ivi riconosciuto, diviene titolo esecutivo.”.*

**Emendamento modificativo dell'articolo 15 del PDL**

L'articolo 15 del PDL è così modificato:

**Articolo 15**  
*(Norme transitorie)*

- ~~1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Decreto Delegato con cui verranno previsti termini, condizioni e modalità secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 3 dovranno trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure giudiziarie volte al recupero del credito che siano in corso alla data dell'entrata in vigore del emanando Decreto Delegato. Il Decreto Delegato individuerà altresì le rinunce o le concessioni a cui, a beneficio del debitore, sarà tenuto il creditore che richieda l'applicazione delle suddette disposizioni nell'ambito della procedura giudiziaria già pendente alla data dell'entrata in vigore del emanando Decreto Delegato.~~
- 2. 1. Per i contratti di finanziamento in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il patto marciano di cui all'articolo 2, può essere stipulato, nella forma dell'atto pubblico, in sede di modificazione delle condizioni contrattuali.**
- ~~3. Anche nelle procedure esecutive e nelle procedure di *distractio* pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il creditore procedente può in ogni momento richiedere in via diretta l'assegnazione del bene al valore di stima, con effetti purgativi di ogni gravame o privilegio o iscrizione pregiudizievole inerente al bene stesso. 2. Le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della presente legge si applicano anche alle procedure giudiziarie volte al recupero dei crediti pendenti all'entrata in vigore della presente legge.~~
- ~~4. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a tutti gli atti di alienazione successivi all'entrata in vigore della presente legge, sebbene non ancora trascritti. Tali stesse disposizioni si applicano anche a tutela di ragioni di credito preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.~~
- ~~5. 4. Le disposizioni processuali si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore con effetto sul loro prosieguo.~~
- 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano esclusivamente con riferimento ai procedimenti esecutivi promossi successivamente all'entrata in vigore della presente**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**legge. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie all'articolo 10 sono adottate con decreto delegato.**

6. Le disposizioni di cui all'articolo 12 trovano applicazione anche in relazione alle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



